



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA CETRARO

(Via Porto n. 13. - Tel. 0892 971415 - E-mail: uccetraro@mit.gov.it – P.E.C. cp-cetraro@pec.mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/cetraro)

ORDINANZA

PESCA RICREATIVA NEL PORTO DI CETRARO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro,

- VISTI** gli articoli 317 e seguenti del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219;
- VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 28/2010 in data 30.07.2010 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento del Porto di Cetraro;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 33/2011 datata 05.09.2011;
- VISTO** il D.lgs. n. 4 del 09.01.2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura";
- VISTA** l'Ordinanza n. 53/2022 datata 30/08/2022 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;
- RITENUTO** necessario dover regolamentare l'attività di pesca ricreativa individuale nonché garantire la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza portuale e della navigazione nel porto di Cetraro;
- CONSIDERATA** la ristrettezza degli spazi portuali che possono essere destinati all'attività di pesca ricreativa individuale compatibilmente con le esigenze connesse all'operatività portuale;
- VISTI** gli art. 79 e 1168;
- VISTI** gli articoli 17, 68, 81, 82, e 1174 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che la pesca ricreativa individuale nell'ambito portuale di Cetraro è esercitabile secondo le disposizioni che seguono.

ORDINA

Articolo 1

La pesca ricreativa individuale nel porto di Cetraro potrà essere esercitata da parte di chi è in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro con validità annuale (anno solare).

Gli interessati ad esercitare la pesca ricreativa individuale nel porto di Cetraro, purché maggiorenni o gli esercenti la potestà genitoriale tutore/curatore/amministratore di sostegno (comunque di età non inferiore ad anni 16) per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente punto "a", dovranno presentare apposita istanza in carta legale, come da *fac-simile* in **allegato 1**) alla presente ordinanza, al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro indicando le complete ed esatte generalità ed allegando la seguente documentazione:

- *nr. 1 marca da bollo del valore corrente;*
- *polizza assicurativa per eventuali incidenti che dovessero verificarsi in occasione dell'attività di pesca ricreativa in porto o "tessera da atleta" rilasciata da un ente o Federazione di Pesca sportiva in acque marittime, riconosciuta, in corso di validità che assicuri la responsabilità civile verso terzi;*
- *copia della comunicazione di esercizio della pesca ricreativa ai sensi del Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010.*

L'autorizzazione (allegato n. 2) e la polizza assicurativa (o tessera da atleta) dovranno essere sempre tenute al seguito al fine di poterle esibire a richiesta agli organi di Polizia.

Articolo 2

La pesca ricreativa individuale potrà essere esercitata solo ed esclusivamente per fini ricreativi e senza fini di lucro.

L'esercizio di tale attività può essere esercitata solo a mezzo di "Lenza" e/o "Canna" con o senza mulinello esclusivamente e limitatamente alla seguente area:

Molo Martello, ad una distanza di metri 20 (venti) dalla recinzione della stazione di bunkeraggio e metri 05 (cinque) dai cavi delle unità ormeggiate in banchina;

L'attività di pesca ricreativa individuale all'interno dell'area di cui sopra è consentita tutti i giorni dall'alba al tramonto.

I minorenni autorizzati possono esercitare l'attività solo se accompagnati da un maggiorenne.

L'attività di pesca ricreativa individuale può essere esercitata solo ed esclusivamente a mezzo di n.1 canna o n. 01 lenza.

Articolo 3

I pescatori ricreativi dovranno accedere all'area riservata alla pesca ricreativa, solo ed esclusivamente a piedi.

I pescatori ricreativi, transitando lungo le banchine del porto, non dovranno, in alcun modo, intralciare le operazioni e i traffici portuali in corso presso le predette banchine.

I pescatori ricreativi dovranno interrompere l'attività di pesca su ordine anche verbale da parte dell'Autorità marittima.

La pesca ricreativa individuale deve essere interrotta qualora arrechi disturbo al regolare svolgimento delle attività portuali.

Il pescatore ricreativo autorizzato ha l'obbligo di ripristinare l'area occupata ripulendola da ogni materiale prodotto o impiegato durante l'esercizio dell'attività.

Articolo 4

Ai pescatori è vietato:

- Catturare giornalmente specie ittiche in quantità superiore a 5 kg, ad eccezione dei singoli esemplari con peso superiore, non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
- Pescare con strumenti, metodi (es. del tipo a strappo ecc.) e usare pasture in contrasto con le vigenti disposizioni in materia.
- Abbandonare o gettare rifiuti di qualsiasi genere all'interno del porto di Cetraro.
- Circolare (ad eccezione della zona riservata) e sostare lungo le banchine del porto.
- Provocare rumori molesti, compresa la diffusione di musica o di pubblicità ad alto volume.
- Posizionare sul punto di banchina interessato dall'attività di pesca ricreativa, ombrelloni o attrezzature similari.
- Esercitare l'attività di pesca ricreativa individuale presso banchine che non siano espressamente autorizzate nonché nei pressi delle ostruzioni del Porto ossia il tratto compreso tra il fanale rosso ed in fanale rosso lampeggiante comunemente denominato "trappola".
- Catturare specie ittiche non consentite da Leggi e/o Regolamenti.
- Vendere o commerciare il prodotto della pesca ricreativa.

Articolo 5

Per necessità connesse a situazioni contingenti o durature di sicurezza portuale, polizia, altri motivi di pubblico interesse o per altri imprevedibili motivi e ad insindacabile giudizio dell'Autorità

Marittima, l'esercizio della pesca ricreativa in porto potrà essere sospesa e le autorizzazioni rilasciate potranno essere revocate.

Articolo 6

Tutti coloro che intendono effettuare gare di pesca nel porto di Cetraro devono chiedere la relativa autorizzazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. La predetta richiesta sarà valutata in base alla situazione della banchina del Molo Martello e dello specchio acqueo antistante.

Articolo 7

Dovranno essere osservate tutte le misure igienico sanitarie relative alla pastura dell'esca e al termine della attività di pesca la banchina e lo specchio acqueo antistante devono essere lasciati privi di residui di pesci, rifiuti o altro materiale.

Articolo 8

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza trovano integrale applicazione le norme di Leggi e Regolamenti in vigore.

Articolo 9

La presente ordinanza entra in vigore dal **01.03.2024**.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo *online* dell'Ufficio, consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cetraro/.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il caso non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1168 e 1174 del Codice della Navigazione e dagli articoli 26 e 27 della legge 963/65 modificati dagli articoli 8 e 9 della legge 381/88.

L'Autorità Marittima è da ritenersi sempre e comunque manlevata da ogni responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o beni in maniera diretta e o indiretta dall'uso delle zone sopra indicate.

Qualsiasi disposizione in contrasto con l'Ordinanza n. 53/2022 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina "Disciplina della pesca sportiva e ricreativa nel compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina" è da ritenersi nulla.

La presente Ordinanza abroga l'art. 27 dell'Ordinanza n. 28/2010 del 30/07/2010 di questo Ufficio. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la propria Ordinanza n. 33/2011 datata 05.09.2011.

Cetraro, lì *data del protocollo informatico*

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Pil. Giuseppe CASTRONOVO

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n°82/2005